

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1189)

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(DONAT - CATTIN)**

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
(REALE)**

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(GIOLITTI)**

**col Ministro del Tesoro
(COLOMBO)**

**e col Ministro dei Lavori Pubblici
(LAURICELLA)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 1970

Conversione in legge del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 210, concernente la proroga dell'obbligo contributivo previsto dall'articolo 10, primo comma, lettere a), b), c) e d) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, per il finanziamento degli interventi della GESCAL

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge, che si sottopone all'esame del Parlamento per la conversione in legge, è inteso ad evitare l'interruzione del gettito contributivo previsto per i datori di lavoro, per i lavoratori e per lo Stato, dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e destinato al finanziamento degli interventi della Gestione case per lavoratori.

La straordinaria necessità ed urgenza di prorogare per tre anni l'obbligo del versamento dei contributi dovuti alla GESCAL, ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, deriva dalla situazione venutasi a determinare per effetto della mancata approvazione del disegno di legge (atto

Senato n. 980) a suo tempo predisposto dal Governo.

Tale provvedimento, com'è noto, è stato presentato al Senato nella seduta del 3 dicembre 1969 ed è stato assegnato all'esame congiunto della 7ª Commissione (Lavori pubblici) e della 10ª Commissione (Lavoro) del Senato stesso. Con esso il Governo ha inteso recepire le istanze avanzate da più parti e divenute sempre più pressanti per avviare a soluzione il grave problema della casa nel quadro di una politica organica che renda concreta per i lavoratori la possibilità di soddisfare il bisogno di alloggio.

Rendendosi conto dell'importanza che una politica organica ed incisiva in questa ma-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

teria riveste per la collettività nazionale, con il disegno di legge n. 980 si sono previste una serie di misure idonee a spianare la strada alla riforma degli interventi nel settore mediante la riduzione al minimo delle remore di carattere burocratico, l'eliminazione delle fasi che ritardano l'utilizzazione delle somme disponibili per l'attuazione dei programmi costruttivi e la partecipazione determinante dei lavoratori nella fase decisionale dei programmi stessi o nella loro realizzazione.

In questo quadro si è posto il problema di quali provvedimenti adottare al verificarsi dell'accettazione dell'obbligo contributivo previsto per i datori di lavoro, per i lavoratori e per lo Stato dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60.

Di fronte alla necessità di non ridurre i ritmi di intervento resi possibili dall'attuale gettito contributivo, il Governo con il disegno di legge n. 980 ha proposto al Parlamento che, sia pure per un limitato periodo di tempo, e cioè un triennio, gli obblighi contributivi rimangano immutati in modo da porre a disposizione della GESCAL, per i suoi interventi ordinari e speciali, oltre ai 400 miliardi impegnati dal Comitato centrale il 16 ottobre 1969, una somma che potrà raggiungere nel triennio, l'importo di circa 525 miliardi di lire.

La sollecita approvazione del disegno di legge già ricordato, da parte dei due rami del Parlamento, avrebbe consentito da una parte l'attuazione di una serie di misure idonee a rendere più rapida la realizzazio-

ne dei programmi costruttivi e dall'altra avrebbe assicurato la continuità del gettito contributivo che, diversamente, viene a cessare con il 31 marzo 1970. Senonché l'intervenuta crisi di Governo con la relativa sospensione dei lavori parlamentari ha compromesso ogni possibilità di prorogare, mediante la tempestiva traduzione in legge del disegno di legge n. 980, la norma relativa alla proroga dei contributi.

D'altra parte, per molteplici ragioni di ordine politico, tecnico, finanziario e psicologico sembra sia da evitare che l'obbligo contributivo venga interrotto per essere successivamente ripristinato a breve scadenza, magari con efficacia retroattiva.

In tali condizioni, allo scopo di impedire la cessazione del flusso contributivo destinato ad alimentare il fabbisogno finanziario della GESCAL, si è reso necessario ed urgente, in relazione alla scadenza della norma che consente il prelievo dei contributi, l'emanazione del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 210, con cui si dispone la proroga della contribuzione a far tempo dal 1° aprile 1970 per la durata di tre anni.

Detta proroga non pregiudica, ovviamente, nè l'iter del provvedimento suddetto (atto Senato n. 980), la cui discussione è d'altra parte già iniziata, nè le misure che il Governo ed il Parlamento riterranno di adottare per la realizzazione di un'organica politica della casa.

In relazione a quanto precede il Governo confida che il Parlamento non mancherà di accordare la conversione del decreto-legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico*

È convertito in legge il decreto-legge 1° maggio 1970, n. 210, concernente la proroga dell'obbligo contributivo previsto dall'articolo 10, primo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della legge 14 febbraio 1963, n. 60, per il finanziamento degli interventi della GESCAL.

ALLEGATO

Decreto-legge 1° maggio 1970, n. 210, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 dell'8 maggio 1970

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare per tre anni l'obbligo del versamento dei contributi dovuti alla Gestione case per i lavoratori ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, allo scopo di evitare, a partire dal 1° aprile 1970, l'interruzione del gettito contributivo destinato al finanziamento degli interventi della GESCAL;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per i lavori pubblici;

DECRETA:

Art. 1

I contributi di cui al primo comma, lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono versati per un ulteriore periodo di tre anni a partire dal 1° aprile 1970.

Per le costruzioni appaltate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, il contributo previsto dalla lettera *d)*, primo comma, dello stesso articolo 10, è concesso fino all'importo massimo di 1 milione di lire a vano.

Art. 2

Il terzo comma dell'articolo 34 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è modificato nel senso che, per gli oneri derivanti allo Stato in relazione a quanto stabilito dal presente decreto, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 75 miliardi da ripartirsi in ragione di lire 13 miliardi nell'anno finanziario 1973, di lire 25 miliardi nell'anno 1974, di lire 26 miliardi nell'anno 1975 e di lire 11 miliardi nell'anno 1976.

Tali annualità saranno versate dallo Stato alla Gestione e utilizzate a copertura dei contributi previsti dall'articolo precedente.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio.

SARAGAT

RUMOR — DONAT-CATTIN —
GIOLITTI — COLOMBO —
LAURICELLA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE